



**Contratto di servizio tra l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e l'Istituzione dei Servizi
alla Persona per la gestione dei servizi conferiti**

Scrittura privata

TRA

- **"Unione dei Comuni del Distretto Ceramico"**, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Unione", con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) in via Adda 50/O - C.F. 93034060363, nella persona del Presidente pro-tempore Massimiliano Morini, nato a Sassuolo (MO) il 11.02.1984, C.F. MRNMSM84B11I462N, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

E

- **"Istituzione dei Servizi alla Persona - Unione dei Comuni del Distretto Ceramico"**, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Istituzione", con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) in Via Adda, 50/O - C.F. 93034060363 - P.IVA 03422870364, nella persona del Presidente Luigi Costantini Cuoghi, nato a Modena il 14/11/1955, C.F. CSTLGV55S14F257Z, domiciliato per la sua carica presso l'Istituzione stessa, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza della medesima Istituzione;

Richiamati:

- l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del 16/04/2014 tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
- l'atto rep n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto "Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del

Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)";

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 31/03/2014 di approvazione del "Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi della L.R. 12/2013 - Distretto di Sassuolo. Integrazione all'accordo di programma per l'approvazione del piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennio 2009/2011", che approva quanto disposto dal Comitato di Distretto come da verbale n. 3 del 05/03/2014, circa l'individuazione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico quale forma unica di gestione pubblica dei servizi sociali e socio-sanitari nel Distretto;

- la deliberazione del Comitato di Distretto n. 1 del 08/04/2015, nella quale si dispongono indirizzi per l'attuazione del Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi della LR 12/2013;

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 15/04/2015 ad oggetto "Attuazione del 'Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi della L.R. 12/2013 - Distretto di Sassuolo. Integrazione all'accordo di programma per l'approvazione del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennio 2009/2011' approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 31/03/2014", nella quale è ripercorso il processo che ha condotto alla richiesta di estinzione delle IPAB presenti nel Distretto, e vengono rispettivamente individuati i modelli gestionali dei servizi da assumere a seguito dell'estinzione, prevedendo, per quanto riguarda i servizi dell'IPAB Castiglioni, la gestione mediante Istituzione ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Premesso che:

- l'Unione, con deliberazione di Consiglio n. 17 del 30/06/2015, ha approvato la costituzione dell'Istituzione dei Servizi alla Persona ed il relativo Regolamento istitutivo;

- con l'atto citato, l'Unione ha disposto che siano conferiti alla Istituzione i servizi di casa residenza e centro diurno per anziani già gestiti dall'IPAB Castiglioni di Formigine, con sede in Via Mazzini 81;

- detto conferimento decorre dalla data di estinzione dell'IPAB Castiglioni di Formigine, da parte della

Regione Emilia Romagna, ovvero dal 24/09/2015, come da DGR 1336 del 14/09/2015, ad oggetto "Estinzione delle Ipab "Opera Pia Ing. Carlo Stradi" di Maranello (MO) e "Opera Pia Castiglioni" di Formigine (MO)", conformemente a quanto richiesto dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con nota del 30 luglio 2015;

- con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico n. 40 del 23/09/2015, preso atto dell'estinzione da parte della Regione Emilia Romagna dell'IPAB Castiglioni e della devoluzione del suo personale dipendente all'Unione, detto personale è assegnato all'Istituzione dei Servizi alla Persona;

- in esito al procedimento indicato, l'Istituzione dei Servizi alla Persona dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico gestisce attualmente il servizio di Casa Residenza Per Anziani non autosufficienti per un numero di 62 posti (inclusi n° 2 posti attivabili in situazioni di emergenza) ed il servizio di Centro Diurno assistenziale per anziani per un numero di 20 posti, entrambi accreditati definitivamente con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali dell'Unione n. 228 del 25/09/2015;

- con Provvedimento del Presidente dell'Unione prot. 30592 del 28/12/2018, sono stati nominati due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed individuato il suo Presidente, riservandosi un successivo momento per la nomina del terzo consigliere;

- ai sensi dell'art. 2 comma 5 del "Regolamento dell'istituzione dei Servizi alla Persona", approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione 17/2015, "I rapporti specifici tra Unione ed Istituzione sono regolamentati in apposito contratto di servizio approvato dalla Giunta dell'Unione";

- il presente contratto di servizio tra l'Unione e l'Istituzione, per la gestione dei servizi conferiti, è stato approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 1 del 09/01/2019 e dall'Istituzione dei Servizi alla Persona con deliberazione n. 1 del 26.1.2019;

Le premesse al presente contratto ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.

CONVENGONO E STIPULANO

il presente contratto di servizio, di seguito denominato "contratto", assumendo gli impegni contenuti nei seguenti articoli.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Istituzione e l'Unione, ai sensi dell'art. 114, c. 8, lett. a), del T.U. 267/2000 e del Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
2. Le relazioni fra Unione e Istituzione sono improntate alla collaborazione e cooperazione, con l'impegno di operare con tempestività nell'adozione degli atti e nella realizzazione delle attività, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
3. Sono attualmente conferiti all'Istituzione i seguenti servizi:
Casa Residenza per Anziani non autosufficienti: n. 62 posti residenziali
Centro Diurno assistenziale per Anziani: n. 20 posti semiresidenziali.
4. L'Unione decide con propri atti, in base ad autonome scelte organizzative, quali servizi gestire mediante l'Istituzione; sulla base di eventuali diverse scelte future il presente contratto potrà essere modificato o integrato.

Art. 2 - Durata

1. Il presente contratto ha decorrenza dal 01/01/2019 e durata fino al 30/09/2020.
2. Il contratto è rinnovabile, anche per periodi diversi, previa adozione dei relativi atti da parte dei competenti Organi dell'Unione e dell'Istituzione.

Art. 3 – Sede dei servizi

1. I servizi conferiti sono ubicati principalmente presso la struttura denominata Opera Pia Castiglioni, sita in Formigine (MO), Via Mazzini 81.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dei servizi

1. L'Istituzione, dotata di autonomia gestionale, si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi, in tutti gli ambiti ad essa affidati, ai principi di buona amministrazione, di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. L'Istituzione si dota degli strumenti tecnici, quali regolamenti, carte dei servizi o altro, atti a disciplinare il proprio operato e renderlo conoscibile agli utenti, al fine del miglioramento continuo della qualità.

3. L'Istituzione, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente sia nei confronti dell'Unione, sia nei confronti dell'utenza.

Art. 5 – Servizi conferiti

1. I servizi conferiti di casa Residenza per Anziani e di Centro Diurno, di cui al precedente art. 1, rientrano tra i servizi assoggettati alle norme dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla DGR della Regione Emilia Romagna n. 514 e ss. mm. e ii.

2. L'Istituzione deve garantire modalità di erogazione e gestione dei servizi nell'assoluta ottemperanza di ogni disposizione regionale in materia; l'Unione, in qualità di Soggetto Istituzionale Competente al rilascio dell'accreditamento, si riserva, mediante l'Ufficio di Piano e/o l'impiego degli organismi tecnici di ambito provinciale, di effettuare i controlli, gli accessi e le valutazioni che riterrà opportuni al fine di garantire un monitoraggio accurato e costante.

3. I rapporti relativi alla gestione dei servizi di casa residenza e di centro diurno per anziani, specificamente derivanti dal rilascio dell'accreditamento definitivo, coinvolgono l'Istituzione come soggetto gestore, l'Unione e l'Azienda USL come committenti e sono rinviati a specifico e separato atto tra i tre enti.

4. La remunerazione dei servizi in oggetto è disciplinata dalle disposizioni regionali in materia, sulla base della DGR 2110/09 e ss. mm. e ii., e prevede:

a) la quota degli Oneri a Rilievo Sanitario (ORS), a carico dell'AUSL - Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA),

b) la quota di prestazioni sanitarie, tramite rimborso a carico dell'AUSL - Fondo Sanitario Regionale (FSR),

c) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, con eventuale supporto dei Servizi sociali in caso di rilevato bisogno economico.

5. L'ammissione ai servizi di casa residenza e centro diurno è effettuata dai competenti Servizi Sociali dell'Unione/AUSL, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ai sensi dell'art. 7 della LR 2/2003.

Art. 6 - Continuità del servizio

1. L'Istituzione è tenuta a garantire la continuità del servizio secondo la normativa in materia di servizi pubblici.
2. L'Istituzione è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per l'utenza e la collettività.
3. L'Istituzione è tenuta, in ogni caso di sospensione o interruzione o irregolare funzionamento del servizio, a dare tempestiva e ottimale informazione all'utenza, nonché comunicazione all'Unione precisandone ragioni, durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi dell'utenza e della collettività.

Art. 7 - Assegnazione di risorse umane

1. La dotazione organica di risorse umane assegnata all'Istituzione è articolata per livelli di inquadramento e qualifiche professionali in coerenza con le funzioni esercitate dall'Istituzione.
2. L'assegnazione iniziale del personale all'Istituzione viene effettuata con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale dell'Unione.
3. Sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore dell'Istituzione comunica al Dirigente del Servizio Personale dell'Unione le eventuali necessità di adeguamento della dotazione organica, nonché il fabbisogno di personale e la rilevazione di eccedenze.
I provvedimenti conseguenti vengono adottati dai competenti organi dell'Unione.
4. Le decisioni in merito alle variazioni alla dotazione organica dell'Istituzione vengono assunte dai competenti organi dell'Unione.

Art. 8 – Relazioni sindacali

1. L'Istituzione fa propri tutti gli accordi sindacali sottoscritti dall'Unione inerenti il personale.
2. Il Direttore dell'Istituzione fa parte integrante della delegazione trattante quando siano oggetto di discussione materie attinenti le attività di esclusiva competenza dell'Istituzione.

Art. 9 - Patrimonio assegnato

1. Resta fermo quanto disciplinato con atto Repertorio del Comune di Formigine n. 12000 del 2.1.2017

(registrato a Modena in data 16.1.2017 al n. 186, serie 1) e relativo atto integrativo repertorio del Comune di Formigine n. 103479 del 13.4.2018, con cui il Comune di Formigine ha concesso a titolo oneroso all'Istituzione, sino al 30.11.2021, l'uso e la gestione dell'immobile, con annessa area cortiliva di pertinenza e con tutti gli arredi e le attrezzature di cui dispone, denominato "Opera Pia Castiglioni".

2. L'Istituzione assume esclusivamente l'onere delle manutenzioni ordinarie mentre il Comune rimane il gestore responsabile dell'intero patrimonio, compresa la manutenzione straordinaria.

3. L'Istituzione si obbliga, compatibilmente con le risorse, a mantenere funzionanti e/o eventualmente a sostituire e migliorare le attrezzature affinché le stesse siano idonee ed adeguate allo svolgimento dei servizi.

4. Il Comune, attraverso i propri uffici, potrà in ogni momento verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle strutture e, se necessario, disporre affinché si provveda in merito.

5. L'Istituzione assume a suo carico i costi relativi alle utenze per il funzionamento della struttura assegnatale.

6. Gli oneri e i compiti del datore di lavoro in materia di adempimenti gestionali e strutturali di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sono a carico del Presidente dell'Istituzione.

Art. 10 - Obblighi dell'Istituzione

1. L'Istituzione si obbliga a mantenere l'equilibrio economico-finanziario di gestione ed attua la propria politica con la finalità di una maggior qualificazione dei servizi. Per l'espletamento dei servizi di competenza, l'Istituzione si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

2. L'Istituzione potrà avanzare richiesta all'Unione di modificare il piano programma approvato, al fine di adeguarlo a nuove sopravvenute esigenze che eventualmente intervengano nel corso dell'esercizio di riferimento.

3. L'Istituzione è tenuta a consentire l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio agli organi dell'Unione che ne abbiano diritto.

4. L'Istituzione è tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della

propria attività.

5. L'Istituzione provvede, in coerenza con le risorse, e in base agli atti programmatori ed autorizzatori dell'Unione, ad acquisire la gestione autonoma delle seguenti funzioni ed attività :

- organizzazione del personale
- assunzione del personale a tempo determinato;
- formazione del personale
- acquisti di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi

6. L'Istituzione potrà avvalersi anche dei Servizi dell'Unione per lo svolgimento delle seguenti funzioni o attività:

- assunzione del personale a tempo indeterminato e formazione del personale; in tale ambito il personale potrà partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'Unione;
- la gestione giuridico - amministrativa del personale assegnato (gestione della dotazione organica, gestione retribuzioni, trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, contenzioso e controlli, ecc.)
- il servizio di consulenza legale e aggiornamento sulle novità
- i sistemi informatici e di rete e la relativa assistenza e manutenzione;
- la gestione inventari;
- gli adempimenti fiscali;
- la copertura assicurativa contro il rischio di infortuni nonché la responsabilità civile verso terzi;
- il servizio recupero crediti.

7. Per quanto riguarda questi servizi verranno convenute modalità operative che consentano un efficace risultato della gestione sia per l'Unione, sia per l'Istituzione.

Art. 11 - Obblighi dell'Unione

1. L'Unione assicura all'Istituzione le condizioni necessarie all'ottimale gestione dei servizi e delle attività, secondo i contenuti del piano programma approvato.

2. L'Unione si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituzione i propri progetti o i propri interventi che

possano in qualche modo incidere sulla conduzione del servizio.

3. L'Unione si impegna, su richiesta dell'Istituzione, a fornire i servizi di cui al comma 6 del precedente articolo 10.

Art. 12 - Rapporti economici finanziari

1. Per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 1, l'Istituzione approva annualmente il proprio bilancio in pareggio, nel rispetto delle norme vigenti. Il bilancio di previsione annuale, approvato da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, deve essere trasmesso all'Unione in tempo utile per l'approvazione congiunta con il bilancio dell'Unione.

2. Nel caso si determinasse al termine dell'esercizio un avanzo di gestione per l'Istituzione, esso sarà destinato ad un apposito fondo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, prioritariamente destinato al finanziamento delle spese di investimento per la manutenzione straordinaria dei beni immobili impiegati nel servizio, fatte salve disposizioni regionali relative all'accreditamento.

3. L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione qualsiasi fattore di scostamento che dovesse intervenire, nel corso dell'esercizio, passibile di alterare l'equilibrio economico della gestione e di comportare oneri aggiuntivi per l'Unione.

4. In caso di disavanzo di esercizio, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dal Consiglio dell'Unione su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio dell'Unione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera un piano di rientro a carico dell'Unione, da suddividere come spesa tra i Comuni, sulla base dei seguenti criteri:

- individuazione del centro di costo cui è imputabile il disavanzo
- imputazione ai Comuni in misura proporzionale all'effettivo utilizzo del servizio di cui al centro di costo individuato da parte di utenti propri residenti, rilevato nell'esercizio finanziario cui si riferisce il disavanzo.

5. Qualora fossero conferiti all'Istituzione ulteriori servizi oltre a quelli attuali, si dovranno congiuntamente definire le risorse necessarie da assegnare e i tempi e le modalità di attuazione.

Art. 14 - Controlli sulla gestione

1. L'Unione vigila sull'attività dell'Istituzione. In proposito, almeno una volta all'anno l'Istituzione relaziona al Consiglio dell'Unione sulla propria attività per consentire una verifica puntuale del rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel piano programma e delle condizioni del presente contratto.

2. L'Unione, mediante i propri Servizi esercita sulla gestione dell'Istituzione i controlli interni ai sensi di legge, per quanto compatibili con l'autonomia gestionale dell'Istituzione.

Art. 15 - Risoluzione del contratto e revoca del servizio

1. Il presente contratto può essere risolto nelle ipotesi in cui:

- l'Istituzione non abbia rispettato gli indirizzi e i contenuti previsti dal piano programma e dal presente contratto ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuta;
- l'Istituzione abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
- l'Istituzione non abbia garantito la continuità del servizio o abbia interrotto o sospeso il servizio anche temporaneamente senza motivate ragioni;
- in caso di gravi e comprovate inadempienze da parte dell'Unione, che abbiano compromesso il regolare funzionamento dei servizi dell'Istituzione.

2. L'Istituzione assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati anche in caso di risoluzione del presente contratto e fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri o siano rimosse le cause dell'inadempienza.

Il presente atto, composto da n. 10 fasciate, è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – Articolo 16.

Il presente atto viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, in corso di validità.

Istituzione dei Servizi alla Persona

Il Presidente

Luigi Costantini Cuoghi

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Il Presidente

Massimiliano Morini